

Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario denominato

"

TRA

- l'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Maurizio Fermeglia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del
- l'Università degli Studi di, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof., debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del
- l'Università degli Studi di, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof., debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del
- l'Università degli Studi di, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof., debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

si conviene e si stipula quanto segue:

- a) tra le Università sopra indicate rappresentate dai Rettori e Direttori che sottoscrivono la presente convenzione è costituito il Centro Interuniversitario denominato "....." al fine di gestire iniziative comuni riguardanti la didattica, la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica nel campo del
- b) il Centro è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro Interuniversitario medesimo.

STATUTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO "....."

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL CENTRO

E' istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro interuniversitario al fine di promuovere iniziative comuni di ricerca come da programma di attività di cui al successivo art. 2.

Al Centro partecipano:

- Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di
- Università degli Studi di – Dipartimento di
- ecc.

Art. 2 - FINALITÀ

Il Centro si propone di:

- a) coordinare, promuovere e favorire
- b) sostenere, coordinare e promuovere ricerche in
- c) favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra i Dipartimenti delle Università aderenti alla presente convenzione, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;
- d) promuovere iniziative di orientamento e fornire a Soggetti pubblici e privati consulenza nel campo del

Le attività svolte dal Centro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle degli Atenei aderenti.

Art. 3 - SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso il Dipartimento di dell'Università

degli Studi di, che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso.

Oppure

La sede è costituita presso una delle Università convenzionate ed è stabilita mediante delibera del Consiglio direttivo in relazione alla sede di appartenenza del Direttore.

In prima applicazione la sede è stabilita presso l'Università degli Studi di
(Dipartimento di)

Le attività del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università convenzionate, e presso altre eventuali sedi a disposizione per le attività del Centro, anche in collaborazione con altri Enti.

Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le Università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che le Università stesse, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, il Centro consulterà preliminarmente le rispettive Università.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Direttore
- c) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Direttore, che lo presiede
- un rappresentante per ognuna delle università convenzionate

Il Consiglio direttivo resta in carica un triennio e i componenti possono essere rinominati una sola volta consecutivamente.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Per la validità delle adunanze aventi ad oggetto l'elezione del Direttore, l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, delle modifiche allo Statuto e dell'eventuale disattivazione del Centro, non è consentito dedurre gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio direttivo:

- a) approva, su proposta del Direttore e sentito il Comitato Scientifico, prima dell'inizio di ogni esercizio, il programma delle attività del Centro e il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Direttore;
- c) elegge al proprio interno il Direttore;
- d) approva le richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro;

- e) delibera sulla partecipazione al Centro di altre Università e Istituti;
- f) delibera sui contratti e le convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere organizzativo del Centro;
- g) delibera su eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione degli organi accademici delle università convenzionate;
- h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni anche a mezzo fax e/o e-mail. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche per via telematica.

Art. 6 - IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo del Centro tra i suoi componenti, resta in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro. Qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico;
- b) rappresenta il Centro e a tal fine esegue le delibere del Consiglio direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Centro;
- c) coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- d) propone al Comitato scientifico, prima dell'inizio di ciascun anno, il programma di attività del Centro e il relativo bilancio preventivo;
- e) predispone, al termine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente.

Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicedirettore è scelto tra i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 7- II COMITATO SCIENTIFICO *(eventuale, se i docenti interessati a partecipare sono molti; altrimenti le competenze possono essere riversate sul Consiglio direttivo)*

Il Comitato Scientifico è composto da:

- docenti e ricercatori appartenenti alle università convenzionate e aderenti al Centro;
- eventuali membri cooptati tra ricercatori e personalità scientifiche che hanno ottenuto risultati significativi nell'ambito di attività del Centro;
- dottorandi, assegnisti di ricerca e titolari di borse o contratti di ricerca, limitatamente alla durata del periodo dei rispettivi contratti. L'elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dal Direttore.

Il Comitato scientifico, che resta in carica un triennio, ha il compito di:

- indicare le linee generali dell'attività scientifica del Centro;
- esprimere il parere sul programma annuale delle attività del Centro e il bilancio preventivo proposto dal Direttore.

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza di almeno della metà più uno dei membri in carica, escludendo dal computo gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del

Direttore.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di 15 giorni a mezzo fax e/o e-mail. Le riunioni del Comitato scientifico possono aver luogo anche per via telematica.

Art. 8 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o di ricerca compatibili con le finalità del Centro.

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte degli Atenei partecipanti al Centro. Gli Atenei convenzionati rispondono verso i terzi per le obbligazioni assunte dal Centro a seguito di delibera adottata dal Consiglio direttivo del Centro e a condizione che i rispettivi Consigli di amministrazione delle università abbiano autorizzato le succitate obbligazioni, fermo restando che la responsabilità non si estende agli Atenei i cui aderenti abbiano espressamente fatto constare nel verbale del Consiglio del Centro il loro dissenso. Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti. L'eventuale indebitamento del Centro è subordinato alla preventiva autorizzazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 9 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti da:

- dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
- dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per specifiche iniziative;
- da Soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali, sovranazionali o comunitari.

I fondi e finanziamenti affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia, si applicano le norme di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dall'Università dove ha sede amministrativa il Centro.

Le attrezzature acquistate con fondi assegnati al Centro sono inventariate, in apposito registro intestato al Centro, presso l'Università sede amministrativa del Centro e destinate alle singole università convenzionate presso le quali sono poste in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio direttivo. In caso di cessazione del Centro le attrezzature rimarranno di proprietà delle Università convenzionate alle quali erano state destinate. Eventuali fondi residui saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.

Art. 10 – DURATA, RECESSO E DISATTIVAZIONE

La presente convenzione è stipulata inizialmente per una durata di cinque anni ed è rinnovabile per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi accademici. E' ammesso il recesso di ciascuna delle Università convenzionate, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Centro può essere disattivato dall'Università sede amministrativa, su proposta del Consiglio direttivo, sentite le altre università aderenti al Centro.

L'Università sede amministrativa del Centro, sentite le altre università convenzionate, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al successivo art. 12, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non

sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Art. 11 – ADESIONI ULTERIORI

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, previa approvazione degli organi di governo delle università convenzionate.

Ulteriori docenti e ricercatori, appartenenti alle università convenzionate, possono aderire a domanda al Centro; l'adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo.

Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo del Centro.

Art. 12 - VALUTAZIONE

L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi di governo degli Atenei convenzionati sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6, terzo comma, lettera e).

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono considerati aderenti al Centro e ne formano il Comitato Scientifico (*solo ove costituito*) i docenti e ricercatori specificati nell'allegato elenco.

In prima applicazione il Consiglio direttivo risulta composto da:

- prof. XXXXXXXXXXXX Università degli Studi di Trieste
- prof. XXXXXXXXXXXX Università degli Studi di
- ecc.

Il Decano del Consiglio direttivo provvederà a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, per procedere all'elezione del Direttore.

Per quanto non esplicitamente richiamato valgono le regole generali stabilite dalla presente convenzione e dal D.P.R. 382/1980 e successive integrazioni e modifiche e, comunque, dalla normativa in materia vigente.

All. Elenco Università aderenti e docenti e ricercatori aderenti

Firma digitale delle università aderenti
.....